



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

1. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

SERVIZIO Personale: Trattamento Giuridico

Numero 89 Settoriale del 02/07/2025

Numero 497 Reg. Generale del 02/07/2025

OGGETTO: PROROGA INCARICO MEDIANTE L'ISTITUTO DELLO SCAVALCO DI ECCEDENZA, EX ART. 1 C. 557 DELLA L. 311/2004 E S.M.I., A FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE. PERIODO 1.07.2025 – 31.12.2025.
--

L'anno 2025 il giorno 2 del mese di LUGLIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Avv. Anna Maria MARASCO**, Responsabile del 1. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI - Servizio Personale: Trattamento Giuridico:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Richiamata la determinazione n. 291/2025 con la quale si è proceduto all'attivazione dello scavalco d'eccedenza ai sensi dell'art 1 comma 557 della L. 311/2004 e ss.mm.ii., a tempo parziale 12 ore settimanali/36 e determinato, del dott. Andrea Zacà dipendente di ruolo del Comune di Specchia con profilo professionale Funzionario - inquadrato nell'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, Area Polizia Locale e Protezione Civile, stante l'aspettativa con diritto alla conservazione del posto concessa al titolare di incarico EQ del Comune di Veglie sino al 30.06.2025 e, pertanto, al fine di assicurare le peculiari funzioni del Settore di riferimento;

Dato atto che:

-il Funzionario di Polizia Locale titolare di incarico EQ, con contratto a tempo pieno e indeterminato, ha richiesto ed ottenuto la concessione dell'aspettativa con diritto alla conservazione del posto sino al 31.12.2025;

-l'Ente si trova nella perdurante necessità di avvalersi, temporaneamente, delle prestazioni lavorative di una figura professionale con qualifica analoga al fine di assicurare le peculiari funzioni del Settore di riferimento, garantirne la continuità e il completamento di progetti in itinere, la cui ritardata definizione arrecherebbe notevole pregiudizio all'Ente;

Atteso che:

con nota protocollo n. 10978 del 27.06.2025 è stato richiesto al Comune di Specchia la proroga dello scavalco d'eccedenza del dipendente sopra indicato dal 1.07.2025 sino al 31.12.2025, alle stesse condizioni in essere, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamento concordato tra gli Enti;

in data 2 luglio, con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n.11243 il Sindaco del Comune di Specchia ha comunicato che con Delibera di Giunta Comunale n. 83/2025 è stata autorizzata la proroga all'utilizzo a tempo parziale e determinato ex art. 1 c. 557 L. 311/2004 presso il Comune di Veglie del dipendente di ruolo dott. Andrea Zacà con decorrenza 1.07.2025 – 31.12.2025 per un impegno di 12 ore settimanali;

Dato atto che il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta, nella quasi totalità dei casi, lo strumento che consente di mettere a disposizione del comune, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisita nelle materie di competenza dell'Ente;

Visto l'articolo 1, commi 557, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato da ultimo dall'art. 28, comma 1-ter, della legge 10 agosto 2023 n. 112, di conversione del DL 22 giugno 2023 n. 75, che, quale fonte normativa speciale consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gestenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza (c.d. scavalco di eccedenza);

Rilevato che:

lo scavalco di eccedenza determina per il dipendente di che trattasi l'instaurazione di un distinto rapporto di

lavoro, rispetto a quello stipulato con l'ente di appartenenza, fino a 12 ore settimanali ulteriori all'ordinario debito orario di 36 ore, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003 e dall'art. 29, comma 2, del CCNL 16.11.2022;

L'utilizzo di tale istituto, pertanto, presuppone un'esigenza temporanea e il rapporto di lavoro che si viene ad instaurare deve essere necessariamente parziale e l'inquadramento nel sistema di classificazione deve essere il medesimo nei due enti con medesimo profilo professionale o equivalente.

Tenuto conto che:

- che la sostituzione del dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno avvalendosi dello scavalco di eccedenza consente un risparmio a valere sulla spesa complessiva di personale e, nel contempo, un incremento della spesa per il personale flessibile che incide sui limiti di spesa di cui al citato art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;
- la relativa spesa è soggetta al limite di cui all'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 (spesa media 2011/2013);

Dato atto che:

nel PIAO 2025/2027 approvato con Delibera di G.C. n. 53/2025 - nella sezione dedicata all'Organizzazione del personale e al piano triennale del fabbisogno del personale - è stata prevista l'acquisizione della medesima figura professionale nelle assunzioni a tempo determinato;

Tenuto che il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole alla proposta del Piano dei fabbisogni di personale 2025-2027, inserita nella sottosezione 3.3 del ro Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027, di cui alla citata Delibera di G.C. n. 53/2025 attestando, in particolare, che l'Ente:

- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557-quater della L. n. 296/2006 per il triennio 2025-2027, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta del Piano;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 pari ad euro 91.284,04, per il triennio 2025-2027, prevedendo una spesa per lavoro flessibile nel rispetto al limite di legge;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2023) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2021-2022-2023) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2023) si attesta al 17,97%, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 27%;

Verificato che, in relazione al trattamento economico del soggetto incaricato ex art. 1, c. 557, L. n. 311/2004, l'incarico si perfeziona con la stipula di apposito contratto di lavoro a tempo determinato ed il compenso è corrispondente a quello percepito dal lavoratore nell'ente di appartenenza (area di appartenenza e compenso economico) moltiplicato per le ore effettivamente lavorate;

Richiamato, ad ogni buon conto, l'orientamento della Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Puglia, che con la deliberazione n. 149/2023, ha precisato che, a differenza dello scavalco condiviso, si può attivare quello di eccedenza senza ricorrere ad alcuna convenzione tra enti in quanto la formula introdotta dall'art. 1 comma 557 l. 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato che rimane comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza ma consente al lavoratore interessato di completare la prestazione lavorativa svolgendola a beneficio dell'ente a scavalco;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all'assunzione ai sensi dell'art 1 comma 557 della L. 311/2004 a tempo parziale 12 ore settimanali/36 e determinato, del dott. Andrea Zacà con decorrenza dal 01.07.2025 e sino al 31.12.2025, con il profilo professionale di Funzionario – inquadrato nell'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni;

Vista l'allegata bozza ad oggetto la proroga del contratto individuale di lavoro a tempo determinato e parziale da stipularsi ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente allegata;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto

1. Di prorogare l'incarico ai sensi dell'art 1 comma 557 della L. 311/2004 a tempo parziale 12 ore settimanali/36 e determinato, del dott. Andrea Zacà con decorrenza dal 01.07.2025 e sino al 31.12.2025, con il profilo

professionale di Funzionario – inquadrato nell'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni;

2. Di approvare il relativo lo schema di contratto quale parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non materialmente allegato;

3. di stabilire che:

- il Funzionario in commento presterà la propria attività presso il Settore Polizia Locale, oltre l'orario di lavoro presso il Comune di Specchia , per un numero di 12 (dodici) ore settimanali;

- il compenso delle prestazioni orarie rese in aggiunta all'orario contrattuale d'obbligo sarà calcolato nella misura prevista dal vigente CCNL Funzioni Locali per la categoria di appartenenza (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione);

4. Di demandare a successivo provvedimento la quantificazione degli oneri relativi alla spesa derivante dal presente provvedimento, ai fini della corresponsione del trattamento retributivo a carico del Comune di Veglie.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Anna Maria MARASCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1057

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 03/07/2025 al 18/07/2025
all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.